



CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

# Osservatorio Enti Locali

Febbraio 2012

---

*a cura*  
*DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI*  
*COMMERCIALISTI*  
*E DEGLI ESPERTI CONTABILI*



*Stefano Ranucci*

Roma, 26 marzo 2012

## Indice

### **NORMATIVA** **3**

---

<b>DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012 N. 16 – DECRETO “SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE”</b>	<b>3</b>
<b>La struttura del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012</b>	<b>3</b>
<b>Misure per la finanza locale</b>	<b>4</b>
Variazione dell’addizionale comunale all’Irpef	4
Variazione delle aliquote dell’imposta provinciale sulle assicurazioni per responsabilità civile auto	4
Determinazione del contributo annuale all’Anci	5
Abrogazione del divieto di variazione delle aliquote dei tributi locali	5
Disposizioni per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale	5
Modalità di determinazione e versamento dei trasferimenti da Stato effettuati dal Ministero dell’Interno	6
Modifiche alla disciplina degli enti strutturalmente deficitari	6
Definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell’Irap	7
Modifiche alla disciplina della Tares	7

### **GIURISPRUDENZA** **9**

---

<b>LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI E NELLE PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI</b>	<b>9</b>
<b>Individuazione del perimetro delle società da considerare per il calcolo del rapporto</b>	<b>10</b>
<b>Modalità del calcolo del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente</b>	<b>11</b>

## NORMATIVA

### ***Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 - Decreto "semplificazioni tributarie"***

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel *Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16* contenente misure urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e di potenziamento delle procedure di accertamento.

### **La struttura del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012**

Il Decreto Legge si compone di 14 articoli suddivisi in due titoli. Il Titolo I reca disposizioni in tema di semplificazioni tributarie ed è composto dai primi 4 articoli. Il Titolo II del DL contiene disposizioni finalizzate all'efficientamento e al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria. Nello specifico il Capo I è dedicato all'efficientamento del funzionamento dell'amministrazione tributaria ed il Capo II è relativo al potenziamento dell'azione dell'amministrazione attraverso modifiche all'attività di accertamento (Sezione I), alle sanzioni amministrative (Sezione II) ed al contenzioso (Sezione III).

Tabella n. 1 – Struttura del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012

<b>Titolo I- Semplificazioni in materia tributaria</b>	
Art. 1	Rateizzazione dei debiti tributari
Art. 2	Comunicazioni e adempimenti formali
Art. 3	Facilitazioni per imprese e contribuenti
Art. 4	Fiscalità Locali
<b>Titolo II – Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria</b>	
<b>Capo I – Efficientamento</b>	
Art. 5	Studi di settore, versamenti tributari, sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia
Art. 6	Attività e certificazioni in materia catastale
Art. 7	Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
<b>Capo II – Potenziamento</b>	
<i>Sezione I Accertamento</i>	
Art. 8	Misure di contrasto all'evasione
Art. 9	Potenziamento dell'accertamento in materia doganale
Art. 10	Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi
<i>Sezione II Sanzioni amministrative</i>	
Art. 11	Modifiche in materia di sanzioni amministrative
<i>Sezione III Contenzioso</i>	
Art. 12	Contenzioso in materia tributaria e riscossione
Art. 13	Norme di copertura
Art. 14	Entrata in vigore

## **Misure per la finanza locale**

Il Decreto Legge prevede alcune disposizioni d'interesse per gli enti locali disponendo integrazioni e modifiche alle norme di funzionamento della finanza locale. Nello specifico, l'articolo 4 del Decreto contiene interventi su:

- funzionamento dei tributi propri locali;
- modalità di determinazione e versamento del contributo annuale all'Anci;
- trasferimenti da Stato;
- disciplina degli enti strutturalmente deficitari;
- abolizione dell'accisa sull'energia elettrica per i Comuni delle Regioni a statuto speciale
- modalità di richiesta del rimborso Irap.

Altre disposizioni che interessano gli enti locali sono contenute ai commi 2 e 5 dell'art.6 del Decreto che vanno a modificare il regime del tributo sui rifiuti e sui servizi dei Comuni (Tares) che entrerà in vigore a partire dal 2013, ed a chiarire alcune modalità di determinazione della rendita catastale per i Comuni.

### *Variazione dell'addizionale comunale all'Irpef*

Il comma 1 dell'art. 4 del Decreto interviene modificando la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef stabilendo una nuova scadenza per la pubblicazione della delibera di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale. In base al contenuto della disposizione, l'effettività della variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche avrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno al quale la delibera di variazione si riferisce, a patto che la suddetta delibera sia pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre del medesimo anno. Se, ad esempio, la variazione dell'aliquota deliberata per l'anno 2013 è pubblicata sul sito informatico entro il 20 dicembre 2013 avrà effetto a partire dal primo gennaio 2013. In tal modo il termine di pubblicazione della delibera di variazione dell'addizionale comunale Irpef risulta essere allineato con il termine previsto per la determinazione dell'acconto dell'imposta, la cui misura, pertanto, deve tener conto della variazione dell'aliquota deliberata.

### *Variazione delle aliquote dell'imposta provinciale sulle assicurazioni per responsabilità civili auto*

Il comma 2 dell'art. 4 del DL stabilisce l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni previste dall'articolo 17 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che disciplina il funzionamento dell'imposta Provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile delle auto. La norma consente la variazione delle aliquote concernenti l'imposta non solo alle

Province ubicate nel territorio delle Regioni a statuto ordinario ma anche a quelle appartenenti alle Regioni a statuto speciale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'entrata in vigore del Decreto.

#### Determinazione del contributo annuale all'Anci

Il comma 3 dell'art. 4 individua una nuova modalità per la determinazione ed il versamento del contributo annuale che i Comuni devono erogare all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). In base alle disposizioni del suddetto comma, a partire dal primo gennaio 2013, i Comuni dovranno versare all'Anci una quota pari all'1 per mille della quota di gettito dell'IMU entro il 20 aprile di ciascun anno.

#### Abrogazione del divieto di variazione delle aliquote dei tributi locali

Di elevata rilevanza per gli enti locali è la disposizione contenuta al comma 4 dell'art. 4. In base al contenuto del citato comma sono abrogati i divieti di variazione delle aliquote dei tributi locali previsti degli articoli 77-bis, comma 30, e 77-ter, comma 19, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>1</sup> e dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto, dunque, sono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti normativi delle Regioni e le deliberazioni delle Province e dei Comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del Decreto.

#### Disposizioni per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale

I commi 5, 10 e 11 dell'art.4 sono indirizzati esclusivamente agli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nello specifico il comma 5 stabilisce che a favore dei Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome è reintrodotta il diritto al rimborso della minore imposta Ici versata per l'abitazione principale.

Il comma 10 dispone, inoltre, la soppressione, anche nei territori degli Enti a statuto speciale, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per uso abitativo spettante ai Comuni e di quella per uso non abitativo spettante alle Province. Le minori risorse derivanti dalla soppressione dell'accisa, stimate in 180 milioni euro per l'anno 2012 e in 239 milioni di euro per i successivi anni, sono compensate attraverso la previsione di un minore ricorso agli obiettivi di finanza pubblica a partire dal 2012 (comma 11).

---

<sup>1</sup> Come convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Modalità di determinazione e versamento dei trasferimenti da Stato effettuati dal Ministero dell'Interno

I commi 6, 7 e 8 dell'art. 4 stabiliscono modifiche alla disciplina di determinazione dei trasferimenti non fiscalizzabili effettuati a favore degli enti locali e prevedono nuove modalità per il versamento dei trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno.

Il comma 6 stabilisce che per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'Interno in favore degli Enti locali dovranno essere determinati in base alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del DL n. 225 del 2010<sup>2</sup> e in base alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Il comma 7 definisce la tempistica e l'ammontare delle risorse finanziarie che il Ministero dell'Interno erogherà per l'anno 2012 agli enti locali. In base alle disposizioni del comma 7 il Ministero dell'Interno entro il mese di marzo 2012 dovrà corrispondere ai Comuni, a titolo di acconto un importo pari al 70% di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale. Nell'ipotesi che le risorse corrisposte in acconto risultino superiori agli importi spettanti per i trasferimenti erariali o per le risorse da federalismo fiscale per il medesimo anno, il recupero della differenza versata in eccesso dal Ministero dell'Interno sarà effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun Comune, all'atto del riversamento agli stessi Comuni dell'imposta municipale propria (IMU propria).

Il comma 7 dell'art. 4 stabilisce inoltre che, per i soli Comuni appartenenti alle Regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

Modifiche alla disciplina degli enti strutturalmente deficitari

Il Decreto sulle semplificazioni fiscali interviene nella modifica della disciplina degli enti strutturalmente deficitari definita dall'art. 243 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel). Nello specifico il Decreto sostituisce il comma 5 dell'art. 243 e inserisce il comma 5-bis. In base al nuovo comma 5 le Province e i Comuni in condizioni di deficitarietà strutturale che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione previsti al comma 2 dell'art. 243, o che non danno dimostrazione di tale rispetto mediante la trasmissione della prevista certificazione, sono sottoposti ad una sanzione pari all'1 per cento delle entrate cor-

---

<sup>2</sup> Come convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

renti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura dei costi di gestione<sup>3</sup>. Nell'ipotesi in cui non risulta presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile.

La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, ed in caso di in capienza di tali risorse, l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Il comma 5-bis prevede che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dall'anno 2012, ovvero a decorrere dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.

#### Definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'Irap

Il comma 12 dell'art. 4 interviene sulle modalità di presentazione delle istanze di rimborso Irap da parte degli enti locali. Tale comma affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'Irap relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973.

#### Modifiche alla disciplina della Tares

I commi 2 e 5 dell'art. 6 del DL intervengono sulla disciplina della Tares, la nuova imposta sui rifiuti e i servizi dei Comuni. In base al contenuto delle due disposizioni è previsto che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il comma 2 prevede, inoltre, che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. La norma si applica anche alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta.

---

<sup>3</sup> Si segnala che i livelli minimi di copertura dei costi di gestione previsti dal comma 2 dell'articolo 243 del testo unico degli Enti locali sono:

- il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% (i costi di gestione degli asili nido vanno calcolati al 50% del loro ammontare);
- il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza deve essere coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%;
- il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza deve essere coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Di rilevanza prevalente per i Comuni è il comma 5 dell'articolo 6 che esclude la possibilità di autocertificazione in materia di catasto. Il comma stabilisce infatti che, la disciplina in tema di semplificazione della documentazione amministrativa<sup>4</sup> non si applica ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

---

<sup>4</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

### ***Limiti alle assunzioni di personale negli enti locali e nelle partecipate degli enti locali***

Con la Deliberazione n. 14/Aut/2011/QMIG la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, interviene nuovamente sul tema dei limiti posti alle assunzioni di personale degli enti locali in funzione dell'incidenza delle spese del personale sul totale delle spese correnti. La pronuncia della Corte contabile è di estremo interesse in quanto:

- ricostruisce l'evoluzione normativa della disciplina;
- individua gli enti locali e le società partecipate che sono sottoposti al rispetto di tale rapporto;
- chiarisce le modalità di calcolo del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente.

Come noto, il divieto di assunzioni di personale è stato introdotto dall'art. 76, comma 7 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione pone il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 76, introdotto solo successivamente dall'art. 20 comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, ha previsto che: "ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica." Il terzo periodo dell'art. 76 comma 7 dispone, infine, che il divieto alle assunzioni per gli enti che superano il limite del 40% non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

La Corte dei Conti ha emanato il proprio parere a seguito della richiesta del Comune di Campi Bisenzio (Fi) presentata alla Sezione regionale di controllo per la Toscana. I quesiti posti dal Comune di Campi Bisenzio possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. Le società partecipate da considerare ai fini del calcolo del rapporto sono quelle in cui la percentuale di partecipazione è compresa tra il 50 e il 100% o quelle in cui l'ente possiede un rappresentante nel consiglio di amministrazione?

2. Le spese sostenute dalle società partecipate devono essere considerate in quota parte proporzionalmente alla percentuale di partecipazione dell'ente o nel loro valore assoluto?
3. Le spese da considerare sono sia quelle correnti, sia quelle del personale che devono essere sommate a quelle analoghe dell'ente o solo quelle per il personale?

Nello specifico i quesiti posti dal Comune di Campi Bisenzio si riferiscono:

- alla individuazione delle società partecipate da considerare o da escludere nel calcolo del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente;
- ai valori da utilizzare per il calcolo del rapporto, ed in particolare se utilizzare i valori assoluti delle partecipate o utilizzare gli importi in proporzione alla percentuale di partecipazione dell'ente;
- alle spese da considerare per il calcolo del rapporto, ovvero se utilizzare esclusivamente le spese del personale delle società partecipare o anche le spese correnti.

#### **Individuazione del perimetro delle società da considerare per il calcolo del rapporto**

In relazione alla individuazione del perimetro delle società partecipate da considerare ai fini del calcolo del rapporto, la Corte chiarisce che la normativa circoscrive tale perimetro alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che sono titolari di affidamento diretto senza gara di servizi pubblici locali, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, o ancora, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione ad esclusione delle società quotate su mercati regolamentari.

L'esclusione delle società che hanno ricevuto l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali mediante gara si giustifica in considerazione della capacità di tale procedura di selezione di assicurare la presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari all'attuazione del "buon andamento" mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale.

Per quanto attiene alle caratteristiche che consentono di individuare se una società possa essere definita partecipata ai fini dell'inclusione nel calcolo del rapporto, la Corte ritiene che il concetto di "partecipazione totalitaria o controllo" debba riferirsi alle società partecipate al 100% da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, nonché alle società che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma. 1, numeri 1 e 2 del codice civile.

Pertanto sono da considerarsi società controllate quelle nelle quali l'ente locale possiede azioni che gli assicurano la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, oppure voti sufficienti

ad esercitare un'influenza dominante, con esclusione di quelle sulle quali tale influenza è esercitata attraverso altra società, in base a particolari vincoli contrattuali.

Aggiunge inoltre la Corte, che si dovrà tener conto anche delle società partecipate che hanno natura di holding, in quanto destinatarie di affidamento diretto, mentre non rilevano gli altri affidamenti (di natura indiretta) posti in essere dalla holding rispetto alle società del gruppo.

La Corte precisa che in un'ottica di sistema andrebbero incluse nel calcolo del totale delle spese del personale anche le spese sostenute dagli organismi (aziende speciali, fondazioni, etc.) contraddistinti da livelli di autonomia contabile e finanziaria inferiori a quelli delle società; tuttavia il preciso riferimento normativo alle società esclude che possano essere considerate le spese di personale dei predetti organismi.

I Giudici della Corte concludono che l'ambito soggettivo di applicazione della norma è circoscritto alle seguenti società:

- partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive "prevalentemente" di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario;
- partecipate che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

### **Modalità del calcolo del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente**

In relazione alla modalità di calcolo del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, la Corte richiama, preliminarmente, l'importanza della redazione del bilancio consolidato del "gruppo ente locale". I Giudici della Corte ribadiscono l'utilità del bilancio consolidato ai fini della rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali dell'intero comparto che fa capo all'ente locale.

La Corte sottolinea inoltre, l'importanza del sistema di contabilità analitica, per centri di costo e di ricavo, tenuta dalle società partecipate pubbliche in quanto consente:

- di rilevare, in sede di definizione del budget preventivo, gestionale e di rendiconto, i componenti di costo e di ricavo;
- di individuare le quote di competenza di ciascun ente, sia che pervengano dai singoli enti, sia che pervengano da corrispettivi derivanti dall'applicazione di tariffe o altri elementi di varia natura.

Il richiamo all'utilità del bilancio consolidato ed all'utilizzo di criteri ispirati al consolidamento dei conti tra l'ente locale e le società partecipate è coerente con la recente legislazione in materia (si veda l'art. 2, comma 1 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica) che tra i principi e criteri direttivi, previsti al fine di armonizzare i sistemi contabili, contempla per gli enti territoriali "l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati". Inoltre il recente Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede, all'art. 11, che le amministrazioni pubbliche (Regioni, enti locali e loro enti strumentali) debbano adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati. Tuttavia, l'adozione del bilancio consolidato è subordinata alla conclusione di una sperimentazione della durata di due esercizi finanziari e pertanto soltanto al termine del periodo di sperimentazione e a partire dal primo gennaio 2014, potranno essere adottati da tutti gli enti territoriali gli schemi di bilancio consolidato con l'applicazione del corrispondente principio contabile per la redazione del bilancio consolidato.

In assenza di un'esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, ai fini del calcolo del rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente occorre comunque fare riferimento ai principi generali che il legislatore persegue con la Legge n.42 del 2009 e con il D.Lgs n.118 del 2011.

Ai fini della individuazione delle dimensioni contabili necessarie per il calcolo del rapporto tra spese del personale e spesa corrente, la Corte chiarisce che il termine "spese" per il personale riferito alle società partecipate deve intendersi nel senso di "costo" del personale come individuato nei budget e nei bilanci degli enti in contabilità economico patrimoniale. Pertanto i dati relativi ai costi del personale possono esser tratti dai questionari allegati alle relazioni degli organi di revisione al rendiconto dell'ente locale, predisposte ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266, trattandosi di dati certificati provenienti dalle contabilità degli enti e verificati dagli organi di revisione.

Precisa inoltre la Corte che l'elemento che consente di attribuire all'ente le spese del personale della società partecipata è rappresentato dai corrispettivi che l'ente eroga alla partecipata a fronte delle prestazioni dei servizi erogati. Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi.

In base a tale principio il metodo di calcolo delle spese per il personale da attribuire all'ente ai fini del calcolo del rapporto si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'ente. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente.

Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, comma 7 del DL n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'ente, e il totale si divide per le spese correnti dell'ente. Tale calcolo va ripetuto per ciascun organismo partecipato.

In sintesi, la Corte dei Conti stabilisce che ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall'art. 76, comma 7, DL n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso).

Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall'ente a norma dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile.